



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 1000-2021 - Seduta N° 3698 - del 08/11/2021 - Numero d'Ordine 11

NP/2021/355699

Oggetto Adozione dell'adeguamento tecnico-funzionale del Piano Regolatore Portuale del Porto di Imperia.

Struttura Proponente Vice direzione generale territorio

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale		X
Andrea BENVEDUTI	Assessore		X
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore		X
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		5	3

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Dirigente Generale Dott.ssa Claudia Morich in sostituzione del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi.

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 21 sub

Elementi di corredo all'Atto:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il "Riordino della legislazione in materia portuale";

Visto in particolare l'art. 5, commi 3 bis) e 5), della predetta L. n. 84/1994 e s.m., come sostituito dall'art. 48, comma 1, lett. d), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modifiche con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce le modalità di adozione ed approvazione degli adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale;

Visto l'art. 3 bis della Legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 e s.m., recante la procedura di adozione e approvazione del Piano regolatore del porto di Imperia;

Visto il vigente Piano Regolatore del Porto di Imperia approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 13 del 25/03/2002;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 31 marzo 2017 e s.m. recante il riparto delle competenze tra gli organi e uffici regionali diversi da quelli consiliari;

Vista la Circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. IN/2017/5856 del 23 marzo 2017 avente ad oggetto "Disposizioni relative alla verifica di legittimità degli atti amministrativi regionali";

PREMESSO che

Il Porto di Imperia è classificato di rilevanza economica regionale, categoria II, classe III, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 84/1994 e s.m.. Non è pertanto istituita la relativa Autorità di Sistema portuale e le competenze in materia di pianificazione portuale sono attribuite alla Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, della predetta L. n. 84/1994 e s.m..

Gli adeguamenti tecnico funzionali di tale PRP sono adottati dalla Regione, previo parere di non contrasto con gli strumenti urbanistici comunali vigenti da parte del Comune o dei Comuni interessati con riferimento alle funzioni di interazione porto-città, e successiva acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L. n. 84/1994 e s.m.;

Gli adeguamenti tecnico-funzionali non devono alterare in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali;

CONSIDERATO che

La struttura normativa del vigente PRP del Porto di Imperia è essenzialmente costituita dalle Norme di Attuazione e dalla Tavola H.3 che riporta la Zonizzazione e il dimensionamento, in termini di volumetrie, delle destinazioni d'uso attribuite alle zone che compongono il Piano;

Nelle Norme di Attuazione, come approvate con la sopra richiamata Deliberazione del Consiglio regionale n. 13 del 25/03/2002, non è contenuta alcuna disposizione che chiarisca il significato delle destinazioni d'uso elencate nella Tav. H.3 della zonizzazione;

tali destinazioni d'uso sono infatti così elencate senza alcuna specificazione delle modalità di utilizzo in esse ricomprese:

- Zona balneare;
- Banchine Porto Turistico;
- Verde pubblico;
- Parcheggi;

- Attrezzatura tecnica cantieristica
- Area tecnologica (depuratore);
- Banchine traffici marittimi;
- Traffici marittimi: sili oleari (demoliti non più esistenti)
- Servizi portuali parcheggi;
- Servizi per la nautica infrastrutture urbane e parcheggi;

RITENUTO che

Al fine di conseguire la necessaria certezza normativa per l'attuazione delle previsioni del PRP del Porto di Imperia, che presentano ancora elementi di attualità in rapporto alle funzioni portuali svolte, è necessario disporre un adeguamento tecnico-funzionale delle Norme di Attuazione, ferme restando le perimetrazioni delle aree portuali, la suddivisione nelle zone sopra richiamate, le volumetrie massime ammissibili in ciascuna zona e i parametri tecnici indicati nella Tabella della Tavola H.2 del PRP recante la "Zonizzazione – dimensionamento".

DATO ATTO che

L'Adeguamento Tecnico Funzionale oggetto di adozione consiste nell'introduzione di un apposito articolo rubricato "Art. 2 bis – Zonizzazione e destinazioni d'uso", che per ciascuna delle destinazioni d'uso indicate nella Tav. H.3, specifichi le modalità di utilizzo ammissibili nei termini di seguito specificati:

"Art. 2 bis – Zonizzazione e destinazioni d'uso.

Il territorio portuale è suddiviso nelle zone indicate nella Tav. H.3 – Zonizzazione – dimensionamento, nelle quali sono ammesse le seguenti funzioni:

Zona balneare: sono ammesse tutte le attività di tipo turistico - ricreative funzionali all'attività di balneazione ai sensi della vigente legislazione in materia. In tale ambito portuale valgono inoltre le corrispondenti disposizioni del vigente PRG del Comune di Imperia cui il PRP dispone l'esplicito rinvio;

Banchine porto turistico: valgono le disposizioni e le destinazioni d'uso previste dalla SUA del Porto Turistico "Darsena turistica di San Lazzaro" approvato con provvedimento comunale del 28 dicembre 2006 e successive modificazioni;

Verde pubblico: valgono le disposizioni e le destinazioni d'uso previste dal vigente PRG del Comune di Imperia cui il PRP dispone l'esplicito rinvio;

Parcheggi: sono ammessi parcheggi pubblici, in superficie ed in struttura, e pertinenti alle attività insediate nell'ambito portuale, ferme restando per il Porto turistico "Darsena turistica di San Lazzaro" le previsioni del relativo S.U.A.;

Attrezzatura tecnica e cantieristica: sono ammesse destinazioni d'uso compatibili con la produzione, riparazione, collaudo di attrezzature e accessori legati alla funzione marina, depositi, magazzini, laboratori, officine, servizi;

Area tecnologica (depuratore): sono ammesse tutte le attività, le attrezzature e gli impianti necessari alla conduzione dell'impianto di depurazione;

Banchine traffici marittimi: sono ammesse tutte le attività funzionali allo svolgimento dei traffici marittimi, di tipo: - commerciale per il deposito e la movimentazione delle merci; - industriale per la riparazione, manutenzione, trasformazione navale; - passeggeri per attracco, attesa e relativi servizi pubblici, uffici, pubblici esercizi, piccoli laboratori artigianali, impianti tecnici;

Traffici marittimi sili oleari: funzione non più presente nell'Ambito 5 – bacino commerciale di Oneglia - del PRP stante l'avvenuta demolizione dei sili preesistenti. Valgono le destinazioni d'uso ammissibili per le "Banchine traffici marittimi";

Servizi portuali parcheggi: sono ammesse tutte le attività di servizio, pubblico e privato, per il funzionamento del porto, relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e speciali di origine portuale e disinquinamento marino, per la sicurezza ed il controllo, per i servizi alla nave, nonché per i servizi connessi per le imprese portuali, agenti marittimi, armatori, spedizionieri, servizi telematici, pubblici esercizi e servizi alle persone;

Servizi per la nautica, infrastrutture urbane e parcheggi: sono ammesse tutte le attività funzionali per l'ormeggio, il deposito a secco, la movimentazione, la manutenzione di natanti e imbarcazioni per la nautica da diporto, le funzioni urbane relative alla fruizione pubblica della zona, per i parcheggi e pubblici esercizi, nonché le attività connesse alla pesca per il commercio all'ingrosso e al dettaglio e relativi depositi.

Nell'ambito delle funzioni come sopra indicate nella Tavola H.3 è indicata la dislocazione di massima delle volumetrie previste dal PRP per le funzioni ivi indicate.”

Inoltre, al fine poi di consentire gli interventi di adeguamento e rafforzamento delle banchine portuali del Bacino commerciale di Oneglia – Ambito 5 del PRP, in funzione dell'evoluzione dei traffici marittimi e delle funzioni ivi ammesse, all'art. 4, comma 1, delle Norme di Attuazione, “sub Ambito 5: Bacino commerciale di Oneglia”, dopo le parole “ampliamento bacino portuale” sono da aggiungersi le seguenti: ” ivi compresi gli interventi per l'adeguamento, il rafforzamento e la rettifica dei profili di banchina ferme restando le relative destinazioni d'uso”.

I suddetti adeguamenti tecnico-funzionali non alterano la struttura del piano regolatore portuale del Porto di Imperia, atteso che, come già osservato, non vengono modificati gli obiettivi che il Piano assegna a ciascuno degli Ambiti di Intervento in cui si articola la struttura come indicati all'art. 4 delle relative Norme di Attuazione, non vengono modificate le relative perimetrazioni come indicate nella Tav. H.3 di zonizzazione delle funzioni portuali, né vengono modificati i parametri dimensionali indicati nelle ridetta Tav. H.3;

DATO INOLTRE ATTO che

L'adeguamento tecnico-funzionale come sopra indicato è stato preventivamente sottoposto al parere del Comune di Imperia con nota pec della Vice Direzione Generale Territorio di questa Amministrazione regionale del 15 dicembre 2020, rispetto alla quale il Comune di Imperia, con nota del 24 aprile 2021, ha confermato il non contrasto con il vigente PRG comunale.

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività Estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate,

- 1) di adottare, ai sensi dell'art. 5, commi 3 bis) e 5), della L. n. 84/1994 e s.m., l'adeguamento tecnico-funzionale al Piano Regolatore Portuale del Porto di Imperia consistente nell'introduzione nelle relative Norme di Attuazione dell'articolo 2 bis e nell'integrazione dell'art. 4, comma 1, come di seguito indicato:

“Art. 2 bis – Zonizzazione e destinazioni d'uso.

Il territorio portuale è suddiviso nelle zone indicate nella Tav. H.3 – Zonizzazione – dimensionamento, nelle quali sono ammesse le seguenti funzioni:

Zona balneare: sono ammesse tutte le attività di tipo turistico - ricreative funzionali all'attività di balneazione ai sensi della vigente legislazione in materia. In tale ambito portuale valgono inoltre le corrispondenti disposizioni del vigente PRG del Comune di Imperia cui il PRP dispone l'esplicito rinvio;

Banchine porto turistico: valgono le disposizioni e le destinazioni d'uso previste dalla SUA del Porto Turistico “Darsena turistica di San Lazzaro” approvato con provvedimento comunale del 28 dicembre 2006 e successive modificazioni;

Verde pubblico: valgono le disposizioni e le destinazioni d'uso previste dal vigente PRG del Comune di Imperia cui il PRP dispone l'esplicito rinvio;

Parcheggi: sono ammessi parcheggi pubblici, in superficie ed in struttura, e pertinenti alle attività insediate nell'ambito portuale, ferme restando per il Porto turistico "Darsena turistica di San Lazzaro" le previsioni del relativo S.U.A.;

Attrezzatura tecnica e cantieristica: sono ammesse destinazioni d'uso compatibili con la produzione, riparazione, collaudo di attrezzature e accessori legati alla funzione marina, depositi, magazzini, laboratori, officine, servizi;

Area tecnologica (depuratore): sono ammesse tutte le attività, le attrezzature e gli impianti necessari alla conduzione dell'impianto di depurazione;

Banchine traffici marittimi: sono ammesse tutte le attività funzionali allo svolgimento dei traffici marittimi, di tipo: - commerciale per il deposito e la movimentazione delle merci; - industriale per la riparazione, manutenzione, trasformazione navale; - passeggeri per attracco, attesa e relativi servizi pubblici, uffici, pubblici esercizi, piccoli laboratori artigianali, impianti tecnici;

Traffici marittimi sili oleari: funzione non più presente nell'Ambito 5 – bacino commerciale di Oneglia - del PRP stante l'avvenuta demolizione dei sili preesistenti. Valgono le destinazioni d'uso ammissibili per le "Banchine traffici marittimi";

Servizi portuali parcheggi: sono ammesse tutte le attività di servizio, pubblico e privato, per il funzionamento del porto, relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e speciali di origine portuale e disinquinamento marino, per la sicurezza ed il controllo, per i servizi alla nave, nonché per i servizi connessi per le imprese portuali, agenti marittimi, armatori, spedizionieri, servizi telematici, pubblici esercizi e servizi alle persone;

Servizi per la nautica, infrastrutture urbane e parcheggi: sono ammesse tutte le attività funzionali per l'ormeggio, il deposito a secco, la movimentazione, la manutenzione di natanti e imbarcazioni per la nautica da diporto, le funzioni urbane relative alla fruizione pubblica della zona, per i parcheggi e pubblici esercizi, nonché le attività connesse alla pesca per il commercio all'ingrosso e al dettaglio e relativi depositi.

Nell'ambito delle funzioni come sopra indicate nella Tavola H.3 è indicata la dislocazione di massima delle volumetrie previste dal PRP per le funzioni ivi indicate."

Integrazione dell'art. 4, comma 1, sub Ambito 5: bacino commerciale di Oneglia: dopo le parole "ampliamento bacino portuale" sono aggiunte le seguenti parole" ivi compresi gli interventi per l'adeguamento, il rafforzamento e la rettifica dei profili di banchina ferme restando le relative destinazioni d'uso".

- 2) di disporre, a cura della Vice Direzione Generale Territorio, l'invio dell'adeguamento tecnico-funzionale come dianzi adottato al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere previsto dall'art. 5, comma 5, della ridetta L. n. 84/1994 e s.m.;

La presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e s.m. ed in forma integrale sul sito regionale.

Avverso il presente atto può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica comunicazione o pubblicazione.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2021-AC-1057

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Marco SCAJOLA		08/11/2021 10:52
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Pier Paolo Tomiolo		20/10/2021 11:41
* Approvazione Legittimità	Daniele CASANOVA		20/10/2021 11:40
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Pier Paolo Tomiolo		20/10/2021 09:25
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Pier Paolo Tomiolo		20/10/2021 09:25

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria